

CODICE ETICO

ASSOCIAZIONE CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE

ai sensi del
D. Lgs 231/01 e s.m.i.

Revisione 00

approvata dall'Organo di Coordinamento e Gestione nella seduta del 08 aprile 2021



Sommario

1.	Storia delle revisioni	3
2.	Premessa	4
3.	Scopo.....	4
4.	Ambito di applicazione	5
5.	Aggiornamento del Codice etico	6
6.	Principi e disposizioni del Codice Etico	6
6.1.	Principi generali.....	7
6.2.	Principio di legalità e regole associative	7
6.3.	Salvaguardia e uso del nome, logo e reputazione di CFI	7
6.4.	Relazioni associative.....	7
6.5.	Relazioni istituzionali e gestionali interne	8
	Diritti di proprietà intellettuale dell'Associazione.....	8
	Proprietà intellettuale di terzi e Informazioni riservate e tutela della privacy.....	9
	Utilizzo delle applicazioni informatiche	9
	Utilizzo delle risorse e dei servizi dell'Associazione	10
	Abuso del ruolo	10
	Utilizzo di banconote, carte di credito o di pagamento, valori di bollo	10
	Attività finalizzate al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale ...	10
	Registrazioni contabili, bilanci e adempimenti di carattere tributario	11
6.6.	Relazioni con le Controparti Istituzionali e con la Pubblica Amministrazione	11
	Rapporti con le Istituzioni e con le Autorità Garanti e di Vigilanza	11
	Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni	11
	Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.....	12
	Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	12
6.7.	Relazioni con i mezzi di informazione.....	12
6.8.	Relazioni commerciali e di fornitura di beni e servizi	12
	Rapporti con i fornitori	13
	Omaggi e regalie da fornitori, consulenti e terzi in genere	13
6.9.	Conflitto di interessi	13
6.10.	Rispetto della normativa in materia di riciclaggio	14
6.11.	Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione	14
6.12.	Rifiuto di abusi morali e sessuali.....	15
6.13.	Rifiuto di propaganda razzista e/o xenofoba.....	15
7.	Attuazione del Codice Etico.....	15

7.1.	Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico.....	15
7.2.	Comunicazione e diffusione del Codice Etico e Formazione	15
7.3.	Attuazione del Codice etico all'interno dell'Associazione	16
7.4.	Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi	16
7.5.	Il sistema dei controlli interni di CFI	16
7.6.	L'Organismo di Vigilanza di CFI.....	17
7.7.	Segnalazioni.....	17
7.8.	Indegnità e decadenza	18
7.1.	Applicazione del Sistema disciplinare e sanzionatorio	18

1. Storia delle revisioni

Revisione documento	Data di emissione	Oggetto della revisione
00	08 aprile 2021	Prima emissione

2. Premessa

L'Associazione Cluster Fabbrica Intelligente, di seguito denominata CFI, è un'associazione senza fini di lucro, riconosciuta dal MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come propulsore della crescita economica sostenibile dei territori dell'intero sistema economico nazionale, favorendo l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri nazionali.

L'associazione riunisce imprese di grandi e medio-piccole dimensioni, università e centri di ricerca, associazioni imprenditoriali e altri stakeholder attivi nel settore del manufacturing avanzato, oltre a organizzazioni regionali che curano il raccordo con le politiche per l'innovazione a livello territoriale.

La mission di CFI viene racchiusa in quattro azioni:

- Aumentare la competitività dell'industria manifatturiera italiana attraverso la progettazione e la realizzazione di una serie di iniziative di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti;
- Mantenere e coltivare in Italia competenze avanzate per il manifatturiero;
- Aumentare la capacità delle imprese italiane di accedere a fondi nazionali e internazionali e migliorare il loro ROI sui progetti di ricerca;
- Supportare l'imprenditorialità e la crescita delle imprese grazie al coinvolgimento di investitori privati.

Nella conduzione delle proprie attività, CFI si ispira ai più elevati standard etici, opera con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto dei legittimi interessi dei soci, dei partner e della collettività. Tutte le attività di CFI sono svolte nell'osservanza della legge, delle Convenzioni Internazionali e nel rigoroso rispetto dei diritti dell'uomo sanciti nella Dichiarazione Universale dell'ONU.

3. Scopo

Il CFI, consapevole dell'importanza del proprio ruolo di Cluster Tecnologico Nazionale all'interno dell'ecosistema istituzionale di promozione e sviluppo della ricerca e innovazione, e nell'ottica di esplicitare e rafforzare i propri principi ed il proprio sistema etico, si impegna a svolgere la propria missione istituzionale nella piena attuazione dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il punto di riferimento per tutti gli associati e parti interessate dell'associazione. Il Codice si propone l'obiettivo di orientare e guidare l'attività del Cluster e di tutte le controparti interessate che con esso interagiscono per il raggiungimento della propria Vision:

“Proporre, sviluppare e attuare una strategia nazionale basata sulla ricerca e l'innovazione finalizzata allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie innovative per la competitività del manifatturiero avanzato nello scenario industriale internazionale”.

In tal senso il Codice etico rappresenta, altresì, il punto di partenza per la costruzione di una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

Nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti e procedure interne, delle specifiche competenze di ognuno e dei valori che ispirano l'Associazione, CFI, attraverso il Codice etico, richiede a tutti i suoi componenti e controparti interessate di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire:

1. la diffusione dei valori fondamentali di integrità, onestà, legalità, nonché della prevenzione e del rifiuto di ogni ingiusta discriminazione o violazione dei diritti dell'uomo;

2. lo spirito di servizio e di collaborazione, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, imparzialità e reciproco rispetto;
3. il rispetto della confidenzialità e riservatezza di informazioni e documenti interni ed esterni che lo richiedono e dei quali si è venuti a conoscenza nell'ambito delle attività lavorative o di supporto/collaborazione con l'associazione.
4. la conformità a pratiche professionali lecite, assicurando buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri.
5. il rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica italiana e del Trattato sull'Unione europea;
6. il senso di responsabilità personale e professionale, nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun componente dell'associazione, in relazione ai ruoli assunti e alle funzioni svolte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi istituzionali e di governo;
7. la collaborazione e cooperazione con le istituzioni italiane preposte e con altri enti, organizzazioni, statali, regionali e locali, coinvolti nello sviluppo della ricerca e innovazione tecnologica;
8. la cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea, con le Autorità di Vigilanza e l'Autorità Giudiziaria, e il necessario collegamento con le istanze e i bisogni della nazione;
9. la stretta cooperazione col mondo delle imprese.

L'osservanza del Codice etico, da parte di tutti coloro che appartengono all'Associazione o contribuiscono a vario titolo alle attività associative, è di fondamentale importanza per l'affidabilità e la reputazione della associazione, fattori decisivi per il raggiungimento dei propri obiettivi e per la sostenibilità nel tempo.

Per questo motivo, il Codice etico è portato all'attenzione di tutti i destinatari, tenuti a rispettare ciò che in esso viene prescritto. Con tale documento, infatti, si vuole garantire che i comportamenti dei soggetti destinatari siano sempre ispirati ai principi sopra elencati; si vuole inoltre evitare che vengano attuate condotte idonee a configurare le fattispecie di reato e gli illeciti amministrativi censurati dal D. Lgs. n. 231/01.

Il presente Codice etico è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di CFI.

4. Ambito di applicazione

Il presente documento ispira tutte le attività dell'associazione, investendo ogni aspetto organizzativo e qualsivoglia processo associativo, riguardando i principi che devono essere rispettati.

Il Codice etico vuole essere indirizzato a tutti coloro i quali, a diverso titolo, collaborano con l'Associazione, ai membri degli Organi istituzionali e di governo e controllo e ai terzi interessati che intrattengono rapporti con CFI.

Nel Codice etico si intendono per:

- a. **“associati”**: tutti i soggetti iscritti a CFI, e il loro personale incaricato, che intrattengono una relazione associativa, anche partecipando attivamente alle attività dell'associazione, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con CFI, sino a quando il rapporto sia cessato;

- b. **“personale”** tutti i soggetti che intrattengono una relazione con CFI, anche nell’ambito dei ruoli istituzionali ricoperti o sulla base di un incarico di carattere professionale o di un contratto di servizio, che preveda lo svolgimento di attività dirigenziali, direttive, burocratiche, amministrative, contabili, tecniche, operative, assistenziali, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l’associazione, sino a quando il rapporto sia cessato, ed eventualmente, per casistiche specifiche e documentate, anche dopo la cessazione del rapporto.

In particolare, ci si riferisce a:

“membri degli organi istituzionali e di governo”: tutti i soggetti eletti e/o nominati quali membri degli organi istituzionali e di governo dell’associazione e che operano nell’ambito delle funzioni e compiti ad essi assegnati dallo Statuto:

- Membri dell’Organo di Coordinamento e Gestione (OCG)
- Comitato delle regioni
- Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
- Steering Committee dei Gruppi Tematici Tecnico Scientifici (GTTS)

“collaboratori esterni” tutti i soggetti che, anche sulla base di un incarico di carattere professionale o di un contratto di servizio, intrattengono operano nell’ambito delle attività e processi gestionali dell’Associazione.

- c. **“componenti dell’Associazione”** gli enti associati e il loro personale che partecipano o operano nell’ambito dell’Associazione.

5. Aggiornamento del Codice etico

Il Codice etico è aggiornato, ove necessario, al fine di adeguarlo all’evoluzione della normativa e della sensibilità civile, in chiave di miglioramento del MOG, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute.

Il Codice etico è aggiornato con delibera dell’Organo di Coordinamento e Gestione dell’Associazione, anche su eventuale proposta o sentito l’Organismo di Vigilanza.

6. Principi e disposizioni del Codice Etico

Il Codice etico rappresenta uno strumento di indirizzo, mediante il quale diviene possibile ridurre i rischi derivanti dai dilemmi etici che quotidianamente investono questioni organizzative, scelte, nonché comportamenti dei singoli.

In tal senso, il Codice promuove e sviluppa comportamenti positivi, diventando uno strumento di governo e traducendosi nella gestione attiva e consapevole delle questioni etiche connesse alle attività dell’associazione.

Affinché lo strumento sia efficace, è necessario che tutti i destinatari comprendano come sia importante stabilire indirizzi che facilitino scelte e decisioni, nella prospettiva di un impegno partecipato e comune.

Per tali ragioni CFI adotta il presente Codice come carta dei diritti e dei doveri morali cui devono ispirarsi, senza alcuna eccezione, tutti i destinatari che hanno rapporti con l’associazione.

6.1. Principi generali

1. CFI, consapevole che l'assenza di etica e trasparenza preclude la possibilità di una libera e consapevole società civile, orienta la propria azione, in tutti i rapporti che intrattiene, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.
2. CFI ribadisce che crescita economica sostenibile dei territori e maggiore competitività dipendono, in particolare, dalla forza creativa e innovativa di imprese, enti di ricerca e organizzazioni nazionali e regionali, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio consente di mantenere e coltivare competenze avanzate sul territorio in grado di portare alla realizzazione di processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

6.2. Principio di legalità e regole associative

1. CFI rispetta le leggi e le norme vigenti in Italia e in ciascun contesto nel quale opera, in coerenza con i principi, gli obiettivi e gli impegni stabiliti in questo Codice e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D. lgs 231/2001 (e successive modifiche/integrazioni), adottato dall'Associazione, di cui il presente Codice è parte integrante.
2. Tutti gli associati e chiunque abbia rapporti con CFI, dovranno impegnarsi al rispetto delle leggi vigenti in ogni contesto in cui l'associazione opera, nonché a adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice. In particolare, l'Assemblea Generale (organo supremo dell'associazione) si impegna ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi del Cluster.

6.3. Salvaguardia e uso del nome, logo e reputazione di CFI

1. I destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell'Associazione.
2. L'uso del nome, del logo e dei simboli di CFI è ammesso nell'ambito di attività istituzionali dell'Associazione. Ogni altro uso, anche indiretto, è consentito solo se sia stato autorizzato dagli organi competenti con le modalità e nei casi previsti dallo specifico Regolamento.

6.4. Relazioni associative

1. CFI persegue lo scopo di mettere in relazione gli associati e tutti gli attori nazionali e regionali impegnati nella ricerca e innovazione delle tecnologie manifatturiere, tra di essi e con attori di riferimento di altri territori, attraverso azioni di coinvolgimento e di scambio tese ad attuare la missione istituzionale dell'Associazione e in accordo con gli indirizzi emergenti dai sistemi territoriali di riferimento.
2. CFI persegue queste attività nel pieno rispetto della libertà d'azione, d'impresa, di concorrenza e di espressione di ciascun attore, nonché nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e industriale degli stessi, ispirandosi a principi di neutralità, di lealtà, correttezza e trasparenza, parimenti nelle relazioni con i propri associati e con gli altri attori di riferimento.

3. Parimenti tutti gli associati di CFI, nel contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali e gestionali dell'Associazione, devono operare nel pieno **rispetto di tali libertà e principi** e in ottica di **partecipazione e collaborazione**;
4. Gli associati, consapevoli del primario obiettivo di CFI volto alla diffusione e disseminazione di contenuti e linee guida tecnico scientifiche in ambito manifatturiero, devono responsabilmente e nella partecipazione alle attività associative evitare di condividere contenuti riservati di cui non abbiano piena disponibilità e autorizzazione alla diffusione, nel pieno rispetto dei diritti di autore, di proprietà intellettuale e industriale, richiedendo, ove eventualmente messi a disposizione di CFI, di rimarcare o evidenziare, ove necessario, il carattere "riservato" di dette informazioni.
5. Gli associati devono salvaguardare, secondo il principio della riservatezza, la tutela del know-how di CFI: le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati appartengono a CFI e non possono essere comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.
6. Gli associati infine contribuiscono all'opera del CFI quale fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking a livello locale e nazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.
7. I predetti comportamenti, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono una corretta e leale partecipazione alla diffusione delle istanze dell'innovazione e della ricerca di cui CFI è promotore e la creazione diffusa di valore per il sistema economico nazionale, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

6.5. Relazioni istituzionali e gestionali interne

1. Tutto il **personale** che a vario titolo collabora con CFI nel perseguimento delle finalità istituzionali e gestionali deve operare nel pieno **rispetto della libertà d'azione e di espressione di ciascun attore**, nell'ambito delle funzioni, deleghe e procure ad esso assegnate e in ottica di piena **collaborazione, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, imparzialità e reciproco rispetto**;
2. I predetti comportamenti, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono una corretta e leale gestione delle attività in ottica di diffusione delle istanze dell'innovazione e della ricerca di cui CFI è promotore e la creazione diffusa di valore per il sistema economico nazionale, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

Diritti di proprietà intellettuale dell'Associazione

1. Il personale dell'Associazione è tenuto a osservare le norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Associazione è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
2. CFI ritiene che i risultati della ricerca tecnico scientifica, in considerazione della rilevanza sociale di questi ultimi, debbano contribuire allo sviluppo e al benessere del sistema economico nazionale.

Proprietà intellettuale di terzi e Informazioni riservate e tutela della privacy

1. Tutto il personale dell'Associazione opera nel pieno rispetto dei diritti autore e di proprietà intellettuale e industriale delle informazioni di terzi trattate nell'ambito delle attività associative, ispirandosi a principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Questi elementi, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità. In particolare il personale dell'Associazione è tenuto:
 - a. a rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali l'Associazione detiene informazioni riservate;
 - b. ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere, anche successivamente alla cessazione del rapporto con CFI, segreti d'ufficio, dati protetti o informazioni a carattere riservato acquisiti nell'assolvimento dei compiti istituzionali o operativi e la cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l'interesse del CFI e/o di terzi;
 - c. a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso sia autorizzato, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole dalla normativa in materia di privacy e dalle procedure e istruzioni interne del sistema di gestione privacy dell'Associazione.
 - d. laddove per la consultazione di informazioni, dati o documenti viene concesso l'accesso remoto a macchine o ai sistemi di terzi, a non installare alcun software su tali macchine né modificare in alcun modo i sistemi, a meno che non sia assolutamente necessario per lo scopo specifico e in ogni caso solo previo consenso scritto dei terzi concedenti l'accesso.
 - e. ove previsto o richiesto, a cancellare o distruggere prontamente senza conservarne alcuna copia, le informazioni riservate al termine del periodo necessario allo scopo per cui sono state acquisite.
2. CFI ottempera alle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali dei soggetti interessati e adotta idonee misure di sicurezza delle banche dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Utilizzo delle applicazioni informatiche

1. Il personale dell'Associazione è tenuto a utilizzare i sistemi informativi e applicazioni messe a disposizione da CFI esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, nel rispetto delle finalità dell'Associazione. In particolare, il personale è tenuto:
 - a. a rispettare le procedure previste dalle politiche di sicurezza informatiche e dal Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informativi dell'Associazione, al fine di non compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi stessi;
 - b. a non duplicare abusivamente i programmi messi a disposizione;
 - c. a rispettare le procedure previste dal Regolamento sull'utilizzo dei sistemi informativi in tema di utilizzo delle caselle di posta elettronica assegnate;

- d. a non navigare su siti non direttamente connessi alle ragioni del proprio ufficio e/o servizio.
2. Il personale dell'Associazione è tenuto inoltre ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che implichi un'alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti, che possa anche solo potenzialmente essere idoneo a arrecare ad altri un danno ingiusto.

Utilizzo delle risorse e dei servizi dell'Associazione

1. Il personale dell'Associazione è tenuto a usare le risorse, i servizi del CFI in maniera responsabile, diligente, decorosa e trasparente.
2. Il personale dell'Associazione è tenuto a giustificare le spese sostenute con fondi del CFI e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Associazione.
3. Al personale dell'Associazione non è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione dell'associazione, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature, servizi o risorse umane, materiali o finanziarie del CFI per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli riassunti nella premessa e scopo del presente Codice Etico.

Abuso del ruolo

1. A nessun soggetto facente parte del personale di CFI è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, il proprio ruolo istituzionale o organizzativo al fine di costringere o indurre altri componenti dell'Associazione o terzi a eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per sé, per propri amici o parenti, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico.
2. L'abuso può consistere anche in comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Associazione.

Utilizzo di banconote, carte di credito o di pagamento, valori di bollo

1. CFI esige che tutto il personale autorizzato rispetti la normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete, carte di credito o di pagamento, valori di bollo, e di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi per conto dell'Associazione.

Attività finalizzate al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale

1. CFI esige il rispetto di tutte le norme di contrasto al terrorismo, al crimine organizzato e all'eversione dell'ordinamento costituzionale, e si impegna a non stringere alcun rapporto con soggetti appartenenti ad associazioni che perseguono dette finalità.

Registrazioni contabili, bilanci e adempimenti di carattere tributario

2. La gestione di documenti con rilevanza contabile e fiscale e la contabilità dell'Associazione devono essere rigorosamente improntate ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato.
3. Il personale dell'Associazione è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che violi direttamente o indirettamente i principi sopra citati oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili anche di carattere fiscale e alla loro rappresentazione all'esterno.
4. I bilanci e i prospetti contabili del CFI devono fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione nel rispetto della vigente normativa generale e speciale.

6.6. Relazioni con le Controparti Istituzionali e con la Pubblica Amministrazione

Rapporti con le Istituzioni e con le Autorità Garanti e di Vigilanza

1. CFI cura le relazioni con le Istituzioni pubbliche e con le Autorità Garanti e di Vigilanza in base ai principi di correttezza, trasparenza e professionalità.
2. Il personale dell'Associazione è tenuto a osservare la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità Garanti e di Vigilanza.
3. Nei rapporti intercorrenti con le Istituzioni pubbliche locali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali o con le Autorità Garanti e di Vigilanza, non sono inoltrate istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, anche al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente trattamenti ingiustificati, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
4. In egual modo, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i componenti dell'Associazione coinvolti sono tenuti a operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando in particolare di indurre le amministrazioni a operare indebitamente in favore di CFI.
5. Il personale dell'Associazione è tenuto a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore di CFI, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.
6. Il personale dell'Associazione ottempera tempestivamente a ogni richiesta proveniente dalle Autorità Garanti e di Vigilanza competenti a compiere verifiche o controlli, fornendo piena collaborazione ed evitando comportamenti ostruzionistici.

Rapporti economici con partiti politici, movimenti e associazioni

1. L'associazione non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni, né a loro rappresentanti e candidati.

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

1. Le relazioni dell'Associazione con le Pubbliche Amministrazioni, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del CFI.
2. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio, sono riservate esclusivamente al personale dell'Associazione a ciò preposto e autorizzato.
3. In ogni caso, tali soggetti sono tenuti a conservare diligentemente tutta la documentazione relativa ai rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione.
4. Nell'ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra CFI e Pubbliche Amministrazioni, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio, i componenti dell'Associazione coinvolti sono tenuti ad astenersi:
 - a. dall'offrire, anche per interposta persona, denaro, benefici o, più in generale, altre utilità, al funzionario pubblico, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati, in grado di incidere sull'imparzialità e sull'indipendenza del funzionario pubblico;
 - b. dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. L'Associazione collabora con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati.
2. In caso di verifiche, ispezioni o indagini sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo.

6.7. Relazioni con i mezzi di informazione

1. Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di veridicità, correttezza e trasparenza, sempre con estrema attenzione a non diffondere informazioni e documenti di carattere riservato o lesivi dell'altrui diritto di autore/proprietà intellettuale e nel rispetto della privacy.
2. A nessun componente di CFI è consentito agire in nome dell'Associazione e rilasciare dichiarazioni pubbliche o rivolte al pubblico (quali, esemplificativamente, scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a programmi di informazione) se non a fronte di specifico incarico o espressa autorizzazione dagli organi competenti.

6.8. Relazioni commerciali e di fornitura di beni e servizi

1. CFI gestisce i propri processi commerciali e di acquisto in base a principi di correttezza verso il mercato, economicità, trasparenza, avvalendosi di specifiche procedure che definiscono i criteri e modalità di svolgimento delle attività.

2. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo richieste o corrisposte devono essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati ai servizi erogati o beni venduti a clienti e all'attività svolta da parte dei fornitori, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Rapporti con i fornitori

3. CFI gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, avvalendosi di specifiche procedure che definiscono i criteri e modalità di selezione fornitori, affidamento incarichi professionali, monitoraggio delle prestazioni erogate e degli acquisti effettuati.
4. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale o di servizio dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Omaggi e regalie da fornitori, consulenti e terzi in genere

1. Al personale dell'Associazione è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o benefici. Sono altresì tenuti a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici che possano influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività associative.
2. È consentito accettare le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri istituzionali, visite o convegni tecnico scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività associative.
3. Nei rapporti privatistici con fornitori, consulenti e terzi in genere, è vietato ricevere o promettere denaro o altre utilità. La violazione del presente dovere si considera aggravata nel caso di regalie che non siano proporzionate agli usi convenzionali e che siano idonee a compromettere l'immagine del CFI o tali da poter essere interpretate come volte a ottenere un trattamento di favore che non sia legittimo e/o determinato dalle regole di mercato.

6.9. Conflitto di interessi

1. Sussiste conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente o controparte dell'Associazione contrasta attualmente o potenzialmente con l'interesse, anche di ordine non economico, di CFI.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un componente o controparte dell'Associazione può riguardare:
 - a. l'interesse immediato della persona in quanto componente o controparte dell'Associazione;
 - b. l'interesse di un familiare di un componente o controparte dell'Associazione;
 - c. l'interesse di persone fisiche o giuridiche con cui il componente o controparte dell'Associazione intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
 - d. l'interesse di persone giuridiche di cui il componente dell'Associazione abbia il controllo o posseda una quota significativa di partecipazione finanziaria o di cui sia amministratore o componente dell'organo amministrativo o di controllo;

- e. l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al componente o controparte dell'Associazione.
3. Il componente o controparte dell'Associazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con quelli dell'Associazione, deve darne immediata notizia all'organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati e all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 7.6 del presente Codice etico e deve astenersi da eventuali deliberazioni, proposte o decisioni in merito.

6.10. Rispetto della normativa in materia di riciclaggio

1. CFI si allinea con quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) e si dissocia da qualsivoglia condotta attuata con finalità di riciclaggio.
2. L'Associazione esercita la propria attività nel pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità in materia, e si dissocia da qualsivoglia condotta volta a porre in essere operazioni con utilità economiche di cui si sospetti la provenienza delittuosa.
3. Tutto il personale dell'Associazione è tenuto:
 - a. a verificare per quanto possibile in via preventiva le informazioni disponibili sugli utenti, controparti, partner, fornitori e consulenti, al fine di valutarne la reputazione e la legittimità dell'attività prima di instaurare con essi qualsiasi rapporto che implichi l'ottenimento di beni o somme di denaro per per CFI;
 - b. a operare in maniera tale da evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure specifiche interne predisposte
 - c. a non porre in essere condotte riconducibili alle fattispecie di autoriciclaggio, intendendosi, con tale espressione, l'uso e l'occultamento dei proventi criminali da parte delle persone che hanno commesso il reato che ha generato tali proventi.

6.11. Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione

1. CFI non ammette alcuna ingiusta discriminazione. Tutti gli associati e personale dell'Associazione hanno diritto di essere trattati come soggetti portatori di diritti e di valori, con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e di non subire direttamente o indirettamente alcuna ingiusta discriminazione.
2. Allo scopo di assicurare effettiva parità in tutti gli aspetti della vita associativa, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette a rimuovere o compensare svantaggi conseguenti a particolari condizioni individuali.
3. È compito dell'organo di governo dell'Associazione vigilare affinché non si verifichino comportamenti discriminatori o vessatori, posti in essere nei confronti di un componente del personale di CFI, da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in significative forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro o di partecipazione, ovvero comprometterne la salute, la professionalità, la dignità o la stessa esistenza.

4. Si considera condizione aggravante della responsabilità conseguente all'adozione di pratiche discriminatorie o vessatorie la circostanza per cui il soggetto discriminante abusi del proprio ruolo nei confronti del soggetto discriminato.

6.12. Rifiuto di abusi morali e sessuali

1. CFI non tollera il compimento, da parte di uno qualsiasi dei suoi componenti, di abusi o molestie morali e sessuali e assicura alle vittime una sollecita protezione.
2. Costituiscono esemplificativamente abuso o molestia sessuale i comportamenti consistenti in richieste o proposte di favori o prestazioni a contenuto sessuale e/o condotte o espressioni rivolte con intento offensivo o degradante nei confronti della sfera sessuale di una o più persone.
3. Si considera condizione aggravante dell'abuso o della molestia morale e sessuale la circostanza per cui il soggetto attuatore abusi del proprio ruolo nei confronti del soggetto molestato o abusato.

6.13. Rifiuto di propaganda razzista e/o xenofoba

1. CFI non tollera comportamenti e dichiarazioni, da parte di uno qualsiasi dei suoi componenti, che si associno a alla propaganda, all'istigazione e l'incitamento di carattere razzista o xenofobo, con particolare attenzione a quelli volti alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

7. Attuazione del Codice Etico

7.1. Entrata in vigore ed efficacia del Codice etico

1. Il Codice etico di CFI e le sue modifiche sono approvati dal suo Organo di Coordinamento e Gestione, sentito anche l'Organismo di Vigilanza.
2. La vigilanza sull'osservanza e il rispetto delle norme etiche sancite dal Codice etico è demandata all'Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Associazione. Quest'ultimo, infatti, è previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D. Lgs 231/01 e viene istituito per controllare l'applicazione e l'osservanza del MOG stesso e, di conseguenza, del presente Codice etico, con il compito di promuovere proposte di integrazione o modifica dei contenuti di tali documenti e degli altri ad essi correlati, qualora ne rilevi la necessità.

7.2. Comunicazione e diffusione del Codice Etico e Formazione

1. Al Codice etico di CFI viene data la più ampia visibilità e diffusione attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Associazione www.fabbricaintelligente.it nella versione in vigore.
2. CFI si impegna a garantire una puntuale attuazione del Codice etico attraverso opportune attività formative del personale e informative verso tutti gli interessati, al fine di promuoverne i principi, valori e norme comportamentali da parte di tutti i soggetti che hanno rapporti con l'Associazione.

7.3. Attuazione del Codice etico all'interno dell'Associazione

1. Tutti gli associati e il personale del CFI sono tenuti:
 - a. a prendere buona visione del Codice etico e informarsi sulle relative prassi interpretative;
 - b. a osservare quanto previsto dal Codice etico quale criterio di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli.
2. Tutti gli associati e il personale del CFI si possono rivolgere all'Organismo di Vigilanza per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione a fattispecie da esso previste.
3. Il presente Codice etico non sostituisce le disposizioni di legge, dei regolamenti, nonché dello Statuto dell'Associazione, semmai integra le disposizioni applicabili agli associati e personale dell'Associazione dalle quali conseguono diritti e doveri.
4. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di CFI può giustificare una condotta non onesta e non conforme alla vigente normativa e al presente Codice etico.

7.4. Attuazione del Codice etico nei confronti dei terzi

1. Nei rapporti contrattuali, CFI si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice etico, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto la presa visione.
2. Copia del Codice etico è messa a disposizione di tutti i soggetti che intrattengono relazioni con CFI tramite pubblicazione sul proprio sito internet www.fabbricaintelligente.it.
3. Nei rapporti con i terzi, CFI si impegna a:
 - a. informare tempestivamente e adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice etico e a richiederne il rispetto e l'osservanza;
 - b. non instaurare, né proseguire, rapporti economici con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, o comunque non osservi, le disposizioni del presente Codice etico;
 - c. riferire all'Organismo di Vigilanza dell'Associazione qualsiasi comportamento dei terzi che sia, anche solo potenzialmente, in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.
4. CFI si impegna altresì a inserire nei contratti con fornitori, consulenti, gestori e collaboratori in genere, clausole risolutive espresse con riferimento all'ipotesi di violazione del presente Codice etico.

7.5. Il sistema dei controlli interni di CFI

1. I componenti di CFI sono tenuti a promuovere a ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza dell'attività e azione associativa.
2. Tutto il personale dell'Associazione, nella conduzione dei compiti e attività assegnate in virtù del ruolo o mansione ricoperta, è tenuto al diligente e responsabile rispetto delle regole e delle procedure e a prestare la massima collaborazione alle funzioni e agli organi interni deputati al controllo, mostrandosi disponibile e collaborativo in occasione di qualsiasi attività di vigilanza e di verifica.

3. CFI ha definito e promuove un sistema di controlli interni, nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).

7.6. L'Organismo di Vigilanza di CFI

1. L'Organismo di Vigilanza è organo indipendente e autonomo di CFI, deputato alla verifica della corretta e completa attuazione e all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e del presente Codice etico.
2. L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso ai dati e alle informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività e il potere di proporre l'applicazione di specifiche sanzioni nei confronti di coloro che pongano in essere comportamenti ostruzionistici o intimidatori e comunque orientati a sottrarsi alle attività di vigilanza dell'Organismo stesso.
3. L'organismo di Vigilanza ha inoltre la facoltà, nel rispetto della privacy, della riservatezza e diritti individuali dei segnalanti, di predisporre canali di informazione e comunicazione tramite i quali tutti coloro che vengono a conoscenza di eventuali comportamenti non conformi a alle disposizioni del MOG e del presente Codice Etico, possano segnalarli tempestivamente all'OdV, anche in forma anonima.
4. Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi un comportamento in violazione del Codice etico e ne individui il/i possibile/i responsabile/i ne riferisce per iscritto all'Organo di Coordinamento e Gestione dell'Associazione.
5. Tutto il personale e associati di CFI sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

7.7. Segnalazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 7.3, CFI individua, in accordo con l'Organismo di Vigilanza, e comunica le modalità più idonee per la segnalazione delle violazioni del Codice etico.
2. I componenti di CFI e i terzi possono segnalare, in qualunque momento, qualsiasi fatto ritenuto violazione, o sospetto di violazione, del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza, che valuterà tempestivamente la segnalazione, anche interpellando il "segnalante", nonché il responsabile della presunta violazione e ogni soggetto potenzialmente coinvolto.
3. Tutto il personale di CFI è tenuto a cooperare all'attività istruttoria e ad assicurare il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile.
4. Tutti gli eventuali segnalanti sono preservati da qualsiasi tipo di ritorsione o atto che possa costituire una forma di ritorsione o discriminazione a fronte della segnalazione effettuata. Nel rispetto delle disposizioni del Codice etico e delle leggi vigenti, l'Organismo di Vigilanza e CFI garantiscono la riservatezza sull'identità dei soggetti che in buona fede abbiano segnalato le violazioni. Ogni atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti del "segnalante" nonché l'invio con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate sarà oggetto di sanzione disciplinare.

7.8. Indegnità e decadenza

1. Chi abbia riportato una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive, per un reato doloso compreso nell'elenco dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01, non può far parte degli Organi Istituzionali e di Governo dell'Associazione.
2. Nessun componente dell'Associazione che, in seguito a una violazione del Codice Etico, abbia riportato un provvedimento disciplinare ai sensi del MOG e dello Statuto associativo, può essere nominato o eletto alla direzione di strutture e/o organismi del CFI.
3. Ulteriori ipotesi di indegnità sono disciplinate dallo Statuto dell'Associazione.

7.1. Applicazione del Sistema disciplinare e sanzionatorio

1. La violazione del presente Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra l'Associazione e i suoi componenti. La violazione dello stesso potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema sanzionatorio del MOG dell'Associazione e/o dallo Statuto della stessa.
2. Sulle accertate violazioni del Codice etico e relativi provvedimenti disciplinari e sanzionatori si pronuncia l'Organo di Coordinamento e Gestione di CFI, anche a fronte di segnalazioni e proposte dell'Organismo di Vigilanza.